



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare - sanzioni – circostanze attenuanti – circostanze attenuanti generiche atipiche – onere di specifica allegazione della parte

## **Descrizione**

Per poter riconoscere la sussistenza di ulteriori circostanze, suffragate da adeguata motivazione dell'organo giudicante, ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (art. 13, comma 2, CGS) il reclamante deve allegare elementi a supporto. Deve al riguardo trovare applicazione il principio secondo cui le circostanze attenuanti di cui all'articolo 13, comma 2, CGS, pur atipiche, non possono essere anche "generiche", siccome soggette, ad una espressa motivazione da parte del Collegio, e dunque, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione degli elementi eventualmente valorizzabili quali attenuanti (CFA, SS. UU., n. 35/2021-2022; n. 90/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 109/2023-2024).

## **Stagione Sportiva**

2023-2024

## **Numero**

n. 117/CFA/2023-2024/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Tucciarelli

## **Riferimenti normativi**

art. 13, comma 2, CGS;